

PROTOCOLLO DI INTERVENTO
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO

INDICE

1. OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO	pag 2
2. I FENOMENI BULLISMO E CYBERBULLISMO	“3
2.1 Definizione e caratteristiche del Bullismo	“3
2.2 Definizione e caratteristiche del Cyberbullismo	“6
2.3 Differenze tra bullismo e cyberbullismo	“9
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA	“10
3.1 Normativa di riferimento	”10
3.2 Violazione della legge penale	“10
3.3 Violazione della legge civile	“12
3.4 Le responsabilità giuridiche	“13
3.4.1 Responsabilità dei minori	“13
3.4.2 Responsabilità dei genitori	“14
3.4.3 Responsabilità della scuola	“14
4. PROTOCOLLO D’AZIONE	“15
4.1 Competenze	“15
4.2 Azioni di prevenzione	“19
4.2.1 Attuazione delle misure preventive	“21
4.3 Procedure scolastiche di intervento in caso di bullismo e cyberbullismo	“22
5. SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE RIPARATORIE	“26
6. ALLEGATI	“29
6.1 Decalogo per l’utilizzo sicuro della rete.	“29
6.2 Vademecum da esporre nelle classi e nella scuola	“30
6.3 Modulo di prima segnalazione	“31
6.4 Modulo di valutazione approfondita	“32
6.5 Modulo di monitoraggio	“35

1. OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

I fenomeni di bullismo e di violenza interessano con sempre maggiore frequenza le scuole ponendo in evidenza la necessità di incrementare azioni volte a favorire la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti a rischio con interventi educativi. La scuola, infatti, quale terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, rappresenta una risorsa fondamentale, l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel quale assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani. Uno strumento insostituibile e centrale per affrontare questi fenomeni è lo studio delle materie curricolari che fornisce agli studenti le capacità per una decodifica approfondita della realtà unitamente alla proposta di attività strutturate e coerenti con il percorso di formazione. Il valore educativo dell'esperienza scolastica, difatti, comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze, e risiede proprio nella introiezione lenta e profonda della conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a quel processo, progressivo e "faticoso", di assimilazione critica del reale.

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. I bulli continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive mentre la facilità di accesso a pc, smartphone, tablet consente ai cyber bulli anche di poter agire in anonimato. (...) Gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano sempre di più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione per chi è diverso (...). La scuola svolge pertanto il compito fondamentale di favorire lo sviluppo nei ragazzi di un "atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Occorre quindi **rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa** previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti: **la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione; la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti.**"

Dunque, “alle scuole è affidato il compito di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate.

Le singole istituzioni scolastiche avranno cura di integrare l’offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyber bullismo, nell’ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i saperi in comportamenti consapevoli e corretti”.

Alla luce di quanto sopra, il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi:

- Accrescere la conoscenza dei fenomeni bullismo e cyberbullismo tra gli alunni, il personale scolastico ed i genitori per prevenire ed accertare situazioni di rischio.
- Individuare ed attuare misure di prevenzione al fine di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo.
- Definire procedure codificate di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo ed i comportamenti a rischio.

Per raggiungere tali finalità i genitori e la scuola debbono collaborare per vigilare e promuovere nei ragazzi comportamenti consapevoli e rispettosi anche sottolineando loro che gli autori di atti di bullismo e cyberbullismo sono finanche perseguibili penalmente.

Il problema del bullismo e del cyberbullismo richiede, dunque, una collaborazione attiva e sinergica tra la scuola, la famiglia e gli studenti perché si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. È importante perciò definire il bullismo ed il cyberbullismo poiché troppo spesso vengono confusi o omologati ad altre tipologie di comportamenti, dai quali vanno distinti, e che configurano dei veri e propri reati.

2. I FENOMENI BULLISMO E CYBERBULLISMO

2.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BULLISMO

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso perpetrate da uno o più individui (bulli o bulle) ai danni di uno o più individui (vittime).

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi

riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno per avere potere su un'altra persona. Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

Perché si possa parlare di bullismo è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti:

- i **protagonisti** sono sempre **bambini o ragazzi**, in genere in età scolare, che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono **intenzionali**, cioè sono messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento;
- c'è **persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- c'è **asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei;
- **la vittima non è in grado di difendersi**, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette.

Tra i protagonisti di episodi di bullismo ritroviamo:

- **Il bullo**: è il bambino o il ragazzo che mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima. In genere è più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; è impulsivo e ha difficoltà nell'autocontrollo, fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa capacità di empatia e scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; il suo rendimento scolastico tende a peggiorare progressivamente. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
- **La vittima**: è il bambino o il ragazzo che subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli. La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale); in genere è più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare, è ansiosa e insicura, è sensibile e tranquilla, è incapace di comportamenti decisi, ha una bassa autostima e un'opinione negativa di sé stessa. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici; se attaccata, spesso reagisce alle prepotenze piangendo e chiudendosi in se stessa; il suo rendimento scolastico tende a peggiorare negli anni; spesso nega l'esistenza del problema e la propria

sofferenza e finisce per accettare passivamente quanto le accade, colpevolizzandosi; non parla con nessuno delle prepotenze subite perché si vergogna, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di vittima provocatrice quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

- **Gli osservatori:** sono tutti quei bambini e ragazzi che assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza. Quasi sempre, infatti, gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza. Gli spettatori hanno un ruolo molto importante, poiché, a seconda del loro atteggiamento, possono favorire o frenare il dilagare delle prepotenze. È possibile, inoltre, distinguere tra **bullismo diretto** (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e **bullismo indiretto** (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia). Nel caso del bullismo è **importante non sottovalutare il problema ed agire tempestivamente**, poiché le conseguenze del fenomeno sul piano psicologico, a breve e lungo termine, possono essere gravi sia per le vittime, sia per i bulli e per gli osservatori. Per le **vittime** il rischio è quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia), associati ad una riluttanza nell'andare a scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all'abbandono scolastico; alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui quelli d'ansia o depressivi. I **bulli** possono invece presentare: un calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole che possono portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro. Gli **osservatori**, infine, vivono in contesto caratterizzato da difficoltà relazionali che aumenta la paura e l'ansia sociale e rafforza una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema.

La strategia migliore per combattere il bullismo è la **prevenzione**, alla base della quale c'è la promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza. La scuola è il primo luogo di relazioni sociali per i bambini e, in virtù del suo ruolo educativo, ha la responsabilità di farsi portavoce di alcuni valori che possono aiutare a prevenire il bullismo, come promuovere la conoscenza reciproca, favorire l'autostima dei ragazzi, insegnare l'apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, insegnare ad affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l'importanza del rispetto di regole di convivenza condivise.

Riconoscere il bullismo non è sempre facile. Da parte di insegnanti e genitori sono necessari ascolto ed osservazione dei ragazzi. Più il tempo passa, più i ruoli si definiscono e le conseguenze diventano dannose. Contro il bullismo si dovrebbero attivare con **interventi**, sia la scuola che la famiglia: è importante che genitori e insegnanti comunichino tra loro e si metta in atto un intervento condiviso e coerente. Se un genitore ha il sospetto che il proprio figlio sia vittima o autore di episodi di bullismo, la prima cosa da fare è parlare e confrontarsi con gli insegnanti.

L'educazione dei ragazzi è una responsabilità della famiglia e della scuola: insegnanti e genitori devono imparare a riconoscere il bullismo, a fermare le prepotenze e supportare i ragazzi coinvolti. È importante che gli adulti, genitori e insegnanti, tengano presente che **il monitoraggio e l'intervento sul bullismo devono avere continuità nel tempo, poiché intervenire saltuariamente su qualche episodio non risolve il problema**. Gli adulti responsabili del benessere dei ragazzi devono collaborare in modo da creare omogeneità negli interventi e nelle risposte al bullismo. Gli adulti sono dei modelli per i bambini e i ragazzi, possono quindi fornire buoni esempi e strumenti utili per come entrare in relazione con gli altri.

2.2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L'altra faccia della medaglia è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento: tra questi c'è il **cyberbullismo**. Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima. Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno quindi spesso **conseguenze anche nella loro vita reale**. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi offline, e questo elemento ha diverse ricadute che devono essere prese in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo. Si può dunque definire cyberbullismo l'uso delle nuove tecnologie per **intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone**. Tutto questo può avvenire utilizzando

diverse modalità offerte dai nuovi media. Alcuni di essi sono: telefonate, messaggi (con o senza immagini), chat sincrone, social network (per esempio, Facebook), siti di domande e risposte, siti di giochi online, forum online. Il **cyberbullo** può essere un estraneo o, più spesso, una persona conosciuta dalla vittima. È possibile che metta in atto comportamenti denigratori verso la propria vittima singolarmente o, più spesso, che sia supportato da altri cyberbulli. L'altro elemento importante di questo tipo di bullismo che passa attraverso le nuove tecnologie è l'anonimato. Protetto da uno schermo di un computer, di un telefono cellulare o di un ipad, il cyberbullo può rivelare la propria identità o muoversi tra le tecnologie rimanendo anonimo, protetto da un profilo fake (falso), da un avatar, o da un nickname. **Le vittime** però non sono tanto o solo quelli che vengono presi di mira. Le vere vittime degli atti di bullismo sono i ragazzi che non ne parlano. Ogni volta che si preferisce il silenzio al confronto con persone importanti per i ragazzi o la denuncia (agli insegnanti, agli adulti di riferimento, alle Associazioni di settore o alle Istituzioni) si è vittime del cyberbullismo. È allora importante parlarne, evitando che un primo cyberattacco possa diventare ripetuto e continuato nel tempo, finendo per provocare conseguenze anche gravi nella vittima. Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo sono molte. Alcuni esempi sono:

- **pettegolezzi** diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
- postando o inoltrando informazioni, **immagini o video imbarazzanti** (incluse quelle false);
- **rubando l'identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi**, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
- **insultando o deridendo** la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media;
- facendo **minacce fisiche** alla vittima attraverso un qualsiasi media.

Queste aggressioni possono far seguito a episodi di bullismo (scolastico o più in generale nei luoghi di aggregazione dei ragazzi) o essere comportamenti solo online.

Le caratteristiche principali del **cyberbullismo** sono:

- **Pervasività ed accessibilità**: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di avere i telefonini sempre accesi e spesso connessi ad internet permette al cyberbullo di attaccare la sua vittima ogni qualvolta voglia;
- **Persistenza del fenomeno**: il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- **Mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca: questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

- **Spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.
- **Moltiplicazione di cyberbulli:** la natura online del cyber bullismo permette che siano molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l'episodio di cyber bullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili che i ragazzi hanno sui social network) in modo indefinito.
- **Sottovalutazione degli adulti:** molti ragazzi ritengono che gli adulti non comprendono la portata e la pervasività del fenomeno online.

Come il bullismo tradizionale (faccia a faccia), il cyberbullismo può essere molto dannoso per il benessere e la salute mentale dei ragazzi. Come recenti ricerche mettono in luce, il cyberbullismo ha effetti negativi sul benessere sociale, su quello emotivo e su quello scolastico delle vittime. Il malessere per le vittime viene spesso espresso attraverso ansia, bassa concentrazione e un basso rendimento scolastico, e può sfociare in comportamenti più gravi come depressione e tentativi di suicidio, come anche recenti casi di cronaca hanno mostrato in Italia. Le conseguenze però coinvolgono anche i cyberbulli, che possono essere maggiormente a rischio di sviluppo di comportamenti antisociali e di problemi relazionali, delinquenza, abuso di sostanze e suicidio. Prevenire significa innanzitutto favorire e potenziare tutte quelle condizioni individuali, familiari e sociali che proteggono ciascun bambino e adolescente, ostacolando l'instaurarsi di dinamiche di potere tra bambini e adolescenti che sono il primo segnale del possibile verificarsi di episodi di cyberbullismo. È importante ricordare che una prevenzione efficace parte, ancor prima che da interventi strutturati e focalizzati sul tema del cyberbullismo, da contesti educativi e familiari capaci di dare ascolto al bambino e all'adolescente e ai loro bisogni, nelle differenti fasi evolutive. L'ascolto e l'educazione emotiva costituiscono, dunque, i capisaldi della prevenzione primaria: ascoltare i bambini, ogni loro curiosità, dubbio o paura, è la prerogativa fondamentale per comprenderne i bisogni ed offrire loro risposte adeguate. Allo stesso modo, se un bambino è aiutato a riconoscere le emozioni, ad esprimerle e a gestirle, più facilmente saprà riconoscere una situazione di difficoltà e saprà chiedere aiuto.

2.3 DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

3.1 NORMATIVA di riferimento

Artt. 3, 32, 33, 34 della Costituzione Italiana.

Artt. 494, 581, 582, 595, 610, 612, 612 bis, 635, 660 del Codice Penale.

Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile.

Aggiornamento Linee di Orientamento del 2 novembre 2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Legge 29 maggio 2017 n.71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.

DPR 249/98 DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Direttiva del 16-10-2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.

3.2 VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti quali esempi di modalità esecutive volte a colpire una pluralità di interessi giuridici del soggetto passivo e suscettibili di integrare una molteplicità di fattispecie di reati. È importante sottolineare, dunque, come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

I comportamenti legati a tali fenomeni violano, infatti, alcuni dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare i principi di uguaglianza formale e sostanziale indicati nell'art. 3, la tutela della salute nell'art. 32, la libertà di insegnamento art. 33 e il diritto all'istruzione art. 34. Bullismo e cyberbullismo possono configurare, pertanto, molteplici reati a seconda di come si esprime il comportamento penalmente rilevante; si può configurare, ad esempio, il reato di percosse (art.581 c.p.), lesioni (582 c.p.), diffamazione (595 c.p.), minaccia (612 c.p.), atti persecutori-stalking (612 bis c.p.), danneggiamento alle cose (635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.), istigazione a delinquere (414 c.p.), sostituzione di persona (494 c.p.), pornografia minorile (600 ter c.p.), violenza privata (610 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.), estorsione (629 c.p.), trattamento illecito di dati personali (art. 167 Gdpr).

Qualora si sia in presenza di **reati procedibili d'ufficio** (ovvero reati per i quali la legge penale non prevede come necessaria la querela della persona offesa) il docente ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella come ad esempio il Comando dei Carabinieri, la Questura, la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.). Il personale docente ed il personale scolastico assolve l'obbligo in questione riferendo per iscritto e senza ritardo al Dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico deve ritenersi assolto con la comunicazione al Dirigente scolastico posto che ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n° 165/2001 e 396 D.Lgs n° 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. 11597/1995). Il Dirigente ricevuto la notizia dal personale coinvolto nell'evento è obbligato a denunciare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria i **reati procedibili d'ufficio** commessi dagli studenti verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto.

La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Il Dirigente prima di redigere la denuncia può consultarsi con agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico (servizi sociali, forze di polizia) ma poi deve adempiere all'obbligo di denuncia e non è esonerato da responsabilità penale se comunichi (a voce o per iscritto) il fatto di cui è venuto a conoscenza ai servizi istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia (come il Servizio Sociale territoriale) o alle autorità di polizia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riferire al Dirigente, vige un obbligo personale in capo a colui che ha direttamente appreso la notizia di reato che dovrà provvedere senza ritardo alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La denuncia va effettuata anche per i minori di 14 anni nonostante la loro non imputabilità; il Tribunale per i minorenni a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi del reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali (ex art. 25 R.D. n.104/1934).

Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al racconto del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato ecc.) con l'indicazione della persona a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore autore del presunto reato deve essere gestita in accordo con la Procura presso il Tribunale per i minorenni; i genitori infatti sono attori necessari del processo minorile, posto che l'art. 7 del D.P.R. 448/1988 prescrive che l'informazione di garanzia sia notificata anche ad essi.

Giova sottolineare che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante anche in caso di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia. L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza - diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato; ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico cioè la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Con la conseguenza di escludere il dolo nel caso di denuncia di una persona con il dubbio circa la commissione del fatto – reato o di errore circa la responsabilità penale dell'incolpato.

3.3 VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

Secondo l'art. 2043 c.c., che disciplina l'illecito extracontrattuale, “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La vittima del bullismo o cyberbullismo che subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose può chiedere dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rientrano tra i danni non patrimoniali il:

- danno biologico che è il danno alla salute ed alla integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;
- danno morale che consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui;

- danno esistenziale che è il danno alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

3.4 LE RESPONSABILITA' GIURIDICHE

3.4.1. RESPONSABILITA' DEI MINORI

Responsabilità penale

Nel caso in cui la condotta integri gli estremi di un reato occorre fare una distinzione circa l'imputabilità del minore:

- il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni).
- il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

Responsabilità civile

La responsabilità civile del bullo o cyberbullo minorenni è sancita dall'art. 2046 del c.c. rubricato "Imputabilità del fatto dannoso" secondo il quale "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa".

La norma evidenzia come qualunque persona che sia capace di intendere e di volere, anche minorenni, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, anche se dal punto di vista patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci. Per configurarsi tale responsabilità quindi è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e volere e non anche la capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età. Nel caso, poi, in cui il minore sia privo di capacità di intendere o di volere, ai sensi dell'art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

3.4.2. RESPONSABILITA' DEI GENITORI

Responsabilità civile: culpa in vigilando ed educando

Il fatto che gli atti di bullismo o cyberbullismo si verifichino a scuola non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito posto in essere dai figli.

Ai sensi dell'art. 2048 c.c. il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale; la giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della responsabilità genitoriale e sanciti dall'art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli). Il genitore deve quindi fornire la prova positiva di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e alla indole del minore. Nel caso in cui i genitori siano separati, la legge n. 54 /2006 sancisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori" fissando la condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli. Quindi, la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente.

3.4.3. RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Responsabilità penale degli insegnanti

L'insegnante nello svolgimento della sua attività è equiparato al pubblico ufficiale e come tale può essere punito penalmente con una multa quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (art. 361 c.p.).

Responsabilità civile: culpa in vigilando ed in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici

Ai sensi dell'**art. 28 Cost.** si legge testualmente che: *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli*

altri enti pubblici.” L’art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per colpa in educando e per colpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito. Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “*misure preventive*” atte a scongiurare situazione antigiuridiche.

Culpa in organizzando della scuola

Si può riscontrare la culpa in organizzando della scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà esercitare l’azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980.

4. PROTOCOLLO D’AZIONE

4.1 Competenze

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno dell'Istituto, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- garantisce la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela dell'immagine di tutti i membri della comunità scolastica e l'esistenza di un sistema che consenta il monitoraggio e il controllo interno della sicurezza online.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni all'Istituto, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- cura la comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con enti esterni, coordinamento delle attività finalizzate a sensibilizzare circa il fenomeno del bullismo e cyber bullismo);
- cura la comunicazione esterna: costituzione di uno spazio dedicato sul sito;
- raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
- progetta attività specifiche di formazione-prevenzione quali: a) laboratori su tematiche inerenti l'educazione alla cittadinanza b) percorsi di educazione alla legalità c) laboratori con esperti esterni d) progetti "coinvolgenti" nei quali le/gli alunne/i siano protagonisti (teatro, sport, video...);

- partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall'UST nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione secondo la procedura prevista e riportata di seguito;
- si impegna a rimanere aggiornato sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo anche attraverso corsi di formazione proposti dall'Istituto.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- sono consapevoli che in base al Regolamento d'Istituto non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno dell'Istituto, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono consapevoli che, come stabilito nel Regolamento d'Istituto, durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Docenti, collaboratori scolastici, docente capo plesso, referente del bullismo/cyberbullismo, Dirigente scolastico) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui siano a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

4.2 Azioni di prevenzione

Gli interventi di prevenzione dei fenomeni sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio individuale e per modificare i meccanismi responsabili del bullismo e del cyberbullismo. Da ciò consegue che la maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigenti, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per attuare una strategia preventiva realmente efficace occorre adottare un approccio evidence based, basato cioè sull'evidenza dell'analisi dei fenomeni; si evince, così come i programmi antibullismo e anticyberbullismo che portano ad una riduzione dei fenomeni includono: A) formazione del personale scolastico; B) educazione digitale, C) strategie di coping, training sull'empatia, abilità sociali e di comunicazione, D) training per i genitori e collaborazione con l'esterno. L'Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria verso i minori, non basandosi su una logica di autosufficienza ma su un atteggiamento di collaborazione/collegamento con la rete di operatori delle varie agenzie sociali ed educative, capaci di svolgere in modo differenziato compiti di aiuto e protezione dei minori. La prevenzione si articola sui seguenti punti:

A) Formazione del personale scolastico: la formazione degli insegnanti è importante non solo perché consente di avere strumenti conoscitivi per sensibilizzare la classe alla condivisione di regole di rispetto reciproco, ma anche perché pone i docenti nella condizione di essere in grado di cogliere ed interpretare eventuali messaggi di sofferenza che si manifestassero nell'ambito scolastico.

B) Educazione digitale: un primo tipo di intervento verso l'educazione digitale riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; gli istituti faranno attenzione a disciplinare scrupolosamente gli

accessi al web per i quali dovranno essere necessarie credenziali di autenticazione – che permettano di risalire allo storico dei siti e del materiale inviato - e l'uso di password con buon livello di complessità; dovranno inoltre essere previsti firewalls, filtri, ecc. sulle attrezzature scolastiche e dovrà essere richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari. Gli alunni e i genitori dovranno conoscere le regole per una navigazione sicura in rete (Allegato n. 1); saranno favorite opportune azioni educative e pedagogiche per promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come la netiquette, la lettura attenta delle privacy policy, le norme di uso corretto dei servizi in rete. Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta ai docenti.

C) Educazione emotiva: studi basati sull'evidence based hanno poi evidenziato come i fenomeni di bullismo e cyber bullismo vengano sensibilmente ridotti favorendo nelle classi la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, così come la creazione di un ambiente che incentivi la relazione tra pari e all'adozione di metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona. Per favorire l'adozione di metodologie inclusive e coinvolgenti che agevolino lo sviluppo di un dialogo educativo orientato alla valorizzazione della persona come parte di una comunità, occorre poi integrare l'offerta formativa con attività afferenti alla "cittadinanza attiva" nell'ambito dell'insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione, per tradurre i saperi in comportamenti consapevoli e corretti in linea con il quadro delle competenze chiave europee.

D) Formazione/informazione ai genitori e collaborazione con l'esterno: la scuola coinvolge attivamente le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi, attraverso un percorso che preveda l'intervento anche di altri enti e il territorio, con proposte di incontri per sensibilizzare ed informare sul tema. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno favorire la collaborazione con l'istituto scolastico e garantire un'adeguata vigilanza, controllando e monitorando anche le attività on line dei figli. La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso azioni di supporto, di collaborazione, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine, Azienda Usl, Servizi Sociali e Sanitari, associazioni del territorio e/o nazionali, Tribunale dei minori e la promozione di progetti dedicati all'argomento con l'eventuale contributo di figure esterne (incontri con la Polizia Postale, le Forze dell'ordine...). Il fine è quello di creare relazioni stabili e istituzionalizzate fra gli attori coinvolti nella tutela dei minori così da agevolare una gestione

condivisa del disagio in tutte le sue varie sfaccettature, da quella meramente sociale e psicologica a quella ascrivibile a fattispecie di reato.

Gli interventi dell'Istituto Comprensivo debbono dunque essere indirizzati sia alla promozione, attraverso lo sviluppo di competenze emotive, di valori legati a relazioni positive e alla creazione di un clima di classe positivo, che alla prevenzione della manifestazione dei comportamenti e dei conseguenti danni. La prevenzione sarà articolata su interventi di prevenzione universale (rivolta a tutti gli studenti prima che si manifestino i fenomeni), di prevenzione selettiva (rivolta a gruppi selezionati che hanno già manifestato disagio nei questionari di rilevazione) e di prevenzione indicata (con interventi mirati su soggetti specifici che sono stati coinvolti nei fenomeni) con il fine di evitare la cristallizzazione del fatto e la ripetizione dello stesso.

4.2.1. Attuazione delle misure preventive

Per l'attuazione delle misure preventive all'interno dell'Istituto scolastico, nel piano triennale dell'offerta formativa saranno previsti percorsi educativi biennali sulle tematiche dell'Educazione alla Cittadinanza Responsabile, della durata minima di 12 ore nel primo anno e di 8 ore nel secondo anno, articolati su unità di competenza trasversale.

Annualmente, durante le prime riunioni collegiali, verrà definito un **piano di intervento** che dovrà prevedere:

- momenti di accoglienza in cui verrà condiviso con studenti e genitori il patto di corresponsabilità, il regolamento di istituto, lo statuto delle studentesse e degli studenti;
- la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti in modo da poter individuare eventuali casi;
- incontri con esperti/testimoni su bullismo, cyberbullismo e uso corretto della rete e dei social, corretti stili di vita, educazione alla pace ed al rispetto reciproco, ruolo delle forze dell'ordine...;
- interventi educativi incentrati sul rispetto dell'altro, dell'ambiente, dei beni comuni, delle regole di civile convivenza e sulle conseguenze penali di alcuni comportamenti scorretti;
- elaborazione con gli studenti di regolamenti condivisi, attività di role-playing;
- previsione di momenti di formazione/informazione dei docenti;
- esposizione nelle classi e nelle scuole del Vademecum redatto dall'UST per la conoscenza e l'attuazione del Protocollo (Allegato 2);

- nomina dei 5 componenti (preferibilmente almeno un docente per ciascun plesso) del team per le emergenze “Bullismo e Cyberbullismo” (composto da insegnanti formati sul tema con competenze trasversali ed eventuali figure professionali);
- informazione alle classi, al personale scolastico, ai genitori su come effettuare una segnalazione, dove trovare il modulo per le segnalazioni (Allegato 3), a chi consegnarlo, come contattare il team per le emergenze;
- coinvolgimento delle famiglie con iniziative di informazione/formazione.

Il team per le emergenze, nominato annualmente dal collegio dei docenti e presieduto dal Referente d’Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo, ha le seguenti funzioni:

- affinare la Policy di Istituto;
- definire un piano formativo per genitori, docenti, alunni e personale Ata;
- monitorare il fenomeno a scuola attraverso la redazione e la somministrazione di questionari di rilevazione e di interviste;
- gestire le segnalazioni, che debbono essere accolte da tutti i docenti e trasmesse al team, che dopo una sommaria valutazione relazionerà al Dirigente scolastico;
- valutare gli interventi (approccio educativo mirato alla classe, intervento individuale, gestione della relazione, monitoraggio).

Se le segnalazioni coinvolgono la classe di uno dei docenti del team, la gestione sarà presa in carico dagli altri componenti per evitare valutazioni soggettive.

4.3 Procedure scolastiche di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

A fianco dell’intervento educativo, si dovranno applicare delle misure di intervento e delle misure disciplinari nel caso in cui si verificano atti di bullismo o cyberbullismo.

Quando il team o il Referente viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, informa immediatamente il Dirigente Scolastico. Come scritto in precedenza (sub 3.2), ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria: il Dirigente ricevuta notizia è obbligato a denunciare senza ritardo all’Autorità giudiziaria i reati perseguibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno dell’Istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo. Si ribadisce che la segnalazione a soggetti diversi, pur se a loro volta tenuti alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.

Sussiste **obbligo di denuncia**, e debbono perciò essere denunciati dal Dirigente Scolastico alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Forze dell'Ordine, Polizia Postale), per i seguenti **reati perseguibili d'ufficio**:

- rapina ed estorsione (art. 628 e 629 c.p.) riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere oggetti o somme di denaro;
- lesioni gravissime (art. 582 c.p. e ss.) e lesioni personali con prognosi superiore a 20 gg. o con prognosi di durata inferiore dalle quali tuttavia derivi una lesione permanente della funzionalità di un organo;
- violenza sessuale (art. 609 c.p.) commessa singolarmente o in gruppo (in questo caso viene punita più severamente). Ogni atto a sfondo sessuale rientra nella definizione di violenza, ad esempio se un gruppo di minori blocca fisicamente una compagna palpeggiandola, risponde del reato ogni componente del gruppo e non sola la persona che materialmente esegue l'atto;
- violenza e minaccia a pubblico ufficiale per alunni che abbiano compiuto i 14 anni (art. 336 e 337 c.p.)

Sono, invece, **reati perseguibili in caso di querela della persona offesa** (la querela da parte della persona offesa è condizione di procedibilità, in difetto il reato non sarà perseguito):

- lesioni, percosse, minacce, ingiurie, diffamazione, molestia, atti persecutori/stalking (art. 582, 581, 612, 591, 595, 660, 612 c.p.)

In questi casi è necessario informare la famiglia (ed eventualmente segnalare il caso ai Servizi Sociali) che, a sua discrezione, potrà procedere o meno alla querela. Se sono configurabili i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e violazione dei dati personali, si ricorda alla famiglia che, secondo quanto disposto dalla legge 71/2017, ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito tali reati in conseguenza di atti di cyberbullismo, nonché i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore. Tale istanza può essere presentata anche al Garante per la protezione dei dati personali.

Ad ogni modo, il Dirigente Scolastico, nel caso in cui la famiglia non proceda a presentare querela, valutata la gravità del fenomeno, si riserva di segnalare il presunto reato all'autorità giudiziaria minorile.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Referente, al team emergenze o al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber bullismo di cui vengano a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo/cyber bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse.

La **SEGNALAZIONE** può essere effettuata da genitori, docenti, alunni, personale scolastico; chiunque all'interno dell'Istituto venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyber bullismo compila il modulo di prima segnalazione (Allegato 3) e ne informa il team per le emergenze e/o il Dirigente e/o il Referente.

Alla prima segnalazione seguirà la **RACCOLTA di INFORMAZIONI** sull'accaduto coordinata dal Referente e/o dal team per le emergenze. I docenti, il Referente, il team per le emergenze, provvederanno a raccogliere informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni per ricostruire i fatti: dovrà essere ricostruito cosa è successo, quando è successo, quante volte, dove, con quali modalità; per fare questo verrà sondato il clima classe e gli alunni potranno essere chiamati ad un colloquio di gruppo e/o individuale con i docenti. Non è una indagine (rimessa esclusivamente all'Autorità Giudiziaria), ma una fotografia di quanto accaduto che dovrà essere effettuata immediatamente al ricevimento della segnalazione; non debbono quindi essere effettuati atti di accertamento o di investigazione perché compito di acquisire prove e valutare l'attendibilità dei fatti e delle fonti è di pertinenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. In questa fase l'adulto è un mediatore in un contesto neutro: è importante astenersi dal formulare giudizi in modo da ottenere una oggettiva raccolta di informazioni libera da pregiudizi ed interpretazioni personali; per questo i colloqui verranno svolti sempre alla presenza di almeno due docenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il team presieduto dal Referente riferirà per iscritto senza ritardo al Dirigente Scolastico la segnalazione e le sommarie informazioni raccolte.

I soggetti responsabili dell'analisi e **VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI** raccolte sono il Dirigente, il Referente bullismo/cyberbullismo, il team per le emergenze, il Consiglio di classe/interclasse. Per la raccolta e valutazione delle informazioni potrà essere utilizzato il modulo allegato sub n. 4.

Si ricorda che, per garantire il rispetto della privacy nei confronti dei soggetti coinvolti, tutte le informazioni raccolte in questa fase devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

Se dopo la valutazione i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo si prosegue con il compito educativo/preventivo.

Se, invece, i fatti sono configurabili come fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, e **non sussiste fattispecie di reato**, il Dirigente e il Referente, informano i genitori o chi esercita la potestà, dei ragazzi coinvolti (convocazione telefonica cui segue comunicazione formale scritta del Dirigente). In caso di fenomeni di cyberbullismo informano anche sulla possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco dei contenuti offensivi ai gestori dei siti internet o social (o, in caso di esito negativo, al Garante della privacy). In questa fase verrà dato supporto alla vittima e alla sua famiglia nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); verrà inoltre valutato con i genitori del bullo/cyberbullo l'intervento educativo e sanzionatorio. È opportuno nel corso del colloquio con i genitori dei soggetti coinvolti redigere un verbale dell'incontro sottoscritto dal Dirigente e dal Referente o dai docenti presenti, oltre che dai genitori.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti verrà valutata la possibilità di fare una segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Viene poi convocato il Consiglio di Interclasse/Classe per analizzare i fatti e valutare il tipo di provvedimento disciplinare da adottare secondo la gravità (ad es. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola o con svolgimento di attività rieducative presso enti, associazioni), nonché per stabilire le modalità di intervento educativo da parte del personale scolastico sul gruppo classe/i; se ritenuto opportuno può essere richiesto un sostegno alle risorse disponibili all'esterno della scuola. Viene valutata la possibilità di interventi educativi personalizzati aventi quali obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione e le modalità di attivazione degli stessi. È prevista la possibilità di convertire i periodi di allontanamento dalla scuola in periodi di attività utili all'interno dell'istituto; tali misure riparatorie possono essere in integrazione o in alternativa alle misure sanzionatorie.

Nel caso in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino **presumibilmente fattispecie di reato perseguibili d'ufficio**, il Dirigente, senza convocare i genitori del bullo/cyberbullo, darà avvio alla procedura giudiziaria mediante denuncia scritta senza ritardo ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria. La comunicazione della denuncia ai genitori o a chi esercita la potestà sul minore presunto autore di un reato procedibile d'ufficio deve essere gestita in accordo con la Procura per il Tribunale dei minorenni. La denuncia andrà effettuata anche nel caso in cui l'autore del presunto reato sia ignoto.

Nel caso, invece, in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino **presumibilmente fattispecie di reato perseguibili a querela della persona offesa**, il Dirigente informerà prontamente i genitori o chi ha la rappresentanza del minore vittima, della possibilità di attivare un procedimento penale a carico dell'autore/i del reato mediante querela di parte e delle tutele concesse dall'art. 2 della legge 71/2017 contro atti di cyberbullismo.

Dopo l'accertamento del verificarsi di fenomeni di bullismo/cyber bullismo proseguirà il percorso educativo e il **MONITORAGGIO** degli interventi eseguiti e dei risultati ottenuti (Allegato 5): il Consiglio di classe, i docenti, il team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti; provvedono al monitoraggio dell'intervento attuato sia nei confronti del gruppo, sia nei confronti del bullo/cyberbullo e della vittima.

In ogni caso, in relazione a situazioni di emergenza per la salute che coinvolgono gli alunni, il Dirigente si impegna a darne pronta comunicazione alle famiglie e ad attivare gli opportuni servizi del territorio (USL, Forze dell'Ordine, Servizi Sociali).

5. SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE RIPARATORIE

L'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia sanziona i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente protocollo. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando provvedimenti disciplinari di tipo ripartivo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto, poiché la priorità della scuola rimane sempre la rieducazione ed il recupero dello studente e la salvaguardia della sfera psicosociale della vittima e del bullo/cyberbullo.

Le misure sanzionatorie saranno dunque commisurate alla gravità del fatto commesso, ma anche strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate; il bullo/cyberbullo dovrà essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori che non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata” (credere o sostenere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere) o reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo.

Per i casi più gravi di cyberbullismo, verificato l’episodio, seppur in assenza di querela della persona offesa, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale.

Il regolamento di Istituto è integrato dalle seguenti sanzioni disciplinari per i casi di bullismo e cyberbullismo:

TIPOLOGIA DI CONDOTTA	SANZIONE
Comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso compagni, personale scolastico o altri operatori scolastici, famiglie o altre persone interagenti con la comunità scolastica, aggravati dalla violenza fisica, dalla ripetuta violenza psicologica, dalla discriminazione verso le diversità antropologiche, psicologiche, di genere.	In caso di prima infrazione senza caratterizzazioni violente: nota disciplinare scritta. In caso di prima reiterazione: sospensione dalle ordinarie attività didattiche fino a tre giorni. In caso di nuova reiterazione o presenza di elementi aggravanti: la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sospensione da sei fino a poter superare i 15 giorni.
Comportamenti integranti fattispecie di reato o pericolo per l’incolumità delle persone.	Allontanamento dalla scuola immediatamente disposto dal Dirigente Scolastico, in attesa, ove previsto, delle deliberazioni degli organi collegiali.
In caso di uso, non espressamente autorizzato dal docente, durante lo svolgimento delle lezioni, di strumenti di comunicazione o riproduzione (cellulari, tablet, smartwatch, video-fotocamere, p.c.), aggravato da finalità fraudolente o di violazione e divulgazione di dati sensibili.	In caso di prima infrazione senza caratteri fraudolenti: nota disciplinare scritta e ritiro temporaneo nell’arco della mattinata del dispositivo elettronico. In caso di reiterazione: si prevederà prima un giorno di sospensione dalle ordinarie attività didattiche, poi anche nella misura di tre giorni. Nel caso di attività fraudolente o di violazione e divulgazione di dati sensibili, o afferenti a ipotesi di bullismo/cyberbullismo, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni.
Pratiche di consumo di sostanze non permesse, aggravate da situazioni di coinvolgimento ed emulazione fra pari.	Si rimanda alla normativa antifumo per i casi specifici, mentre per altri abusi si concorda di prevedere per il primo episodio una sospensione fino a cinque giorni. In caso di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni.
Comportamenti che generino danni a cose o persone,	Si concorda di prevedere come prima misura una

sottrazione di beni, incuria verso gli ambienti e le attrezzature scolastiche, aggravati da violazioni alle condizioni igieniche o che determinino interruzioni nella regolare fruizione del servizio scolastico.	sospensione, proporzionata al danno, fino a cinque giorni. In caso di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni.
---	---

Misure riparatorie: laddove opportuno, e in funzione della capacità degli alunni di dare un chiaro segnale di comprensione dell'accaduto, il Dirigente, di concerto con le famiglie, può adottare anche misure educative volte a dimostrare l'impegno al cambiamento e il bisogno di riparazione degli alunni. Come sopra indicato, tali misure riparatorie possono essere in integrazione o in alternativa alle misure sanzionatorie, debbono prevedere un progetto con obiettivi e tempi definiti e un monitoraggio del comportamento degli alunni sistematico da parte di insegnanti, genitori e altro personale educativo coinvolto.

Allegato n. 1

Regole per navigare sicuri da diffondere agli studenti

1) Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web; 2) Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori; 3) Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro; 4) Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online ; 5) Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio (meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto ad un adulto) ; 6) Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online; 7) Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto; 8) Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno e controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici al fine di evitare spiacevoli contenuti online sul tuo profilo; 9) Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi criminosi; 10) Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute; 11) Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fronte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti; 12) Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre; 13) Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente; 14) Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli; 15) Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale; 16) Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video..) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore o del copyright e può essere configurato come un reato; 17) Non condividere i tuoi dati personali. Prima di mettere il tuo numero di telefono o indirizzo online devi essere sicuro devi essere sicuro di sapere dove lo stai postando e perché.

Allegato n. 2

I passi giusti da fare (VADEMECUM da esporre in classe e nella scuola)

I Dirigenti si impegnano a:

- presentare il protocollo a tutto il personale scolastico e alle famiglie;
- individuare un referente/tutor di educazione alla cittadinanza responsabile per ogni istituto (ove possibile per plesso)

I docenti si impegnano a:

- aderire alle iniziative formative previste;
- conoscere la procedura da seguire in caso di episodi di bullismo/cyberbullismo emersi in classe (dalla segnalazione al DS alla presa in carico)

Gli studenti si impegnano a:

- svolgere le 12 ore di formazione previste dal protocollo
- individuare uno studente tutor che sarà nominato nella scuola primaria, secondaria di I e II grado dagli stessi studenti, con la supervisione del referente/tutor di educazione alla cittadinanza. Per ricoprire tale ruolo sarebbe importante favorire una formazione apposita per lo studente incaricato.
- conoscere la procedura da seguire per denunciare episodi di bullismo/cyberbullismo (come contattare il presidio, il referente bullismo, utilizzo dell'applicazione youpol ...)

I genitori si impegnano a:

- partecipare alle attività previste e proposte dalla scuola;

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ **Classe:** _____

Altre vittime _____ **Classe:** _____

Altre vittime _____ **Classe:** _____

3. Bullo o i bulli/ cyber bullo/i (o presunti)

Nome _____ **Classe** _____

Nome _____ **Classe** _____

Nome _____ **Classe** _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Allegato n. 4

Valutazione dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening

4. Vittima _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

5. Il bullo o i bulli

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

(7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere.

(8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti.

(9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online

(10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media

(11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...

Altro: _____

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo? _____

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo? _____

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti? _____

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? _____

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta....	1 Non vero	2 In parte – qualche volta vero	3 Molto vero- spesso vero
--------------------------------	-----------------------------	--	--

Cambiamenti rispetto a come era prima

Ferite o dolori fisici non spiegabili

Paura di andare a scuola (non va volentieri)

Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa

Difficoltà relazionali con i compagni

Isolamento / rifiuto

Bassa autostima

Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)

Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)

Cambiamenti notati dalla famiglia

Impotenza e difficoltà a reagire

Gravità della situazione della vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

13. Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta....	1 Non vero	2 In parte – qualche volta vero	3 Molto vero- spesso vero
------------------------------	-----------------------------	--	--

Comportamenti di dominanza verso i pari

Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli

Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei

Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni

Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)

Comportamenti che creano pericolo per gli altri

Cambiamenti notati dalla famiglia

Gravità della situazione del bullo:

1
Presenza di tutte le
risposte con livello 1
VERDE

2
Presenza di almeno una
risposta con livello 2
GIALLO

3
Presenza di almeno una
risposta con livello 3
ROSSO

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo? _____

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo ? _____

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo ?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire ?

18. La famiglia ha chiesto aiuto ?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI
BULLISMO E DI
VITTIMIZZAZIONE
Codice verde
Situazione da monitorare
con interventi preventivi
nella classe

LIVELLO SISTEMATICO DI
BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE
Codice giallo
Interventi indicati e
strutturati a scuola e in
sequenza coinvolgimento
della rete se non ci sono
risultati

LIVELLO DI URGENZA
DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE
Codice rosso
Interventi di emergenza con
supporto della rete

Allegato n. 5

Modulo MONITORAGGIO

FOLLOW – UP (1)

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come (quali interventi sono stati adottati, risultati conseguiti):
